

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 09/03/2021

### FATTO

Il cliente, nel fare riferimento ai contenuti del reclamo, afferma che:

- il 20/02/2013 stipulava con l'intermediario il finanziamento con cessione di quote della retribuzione n. \*\*\*484 estinto anticipatamente in data 01/11/2013 senza riconoscimento di alcun rimborso;
- dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, formula la seguente richiesta di rimborso:

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca:

- 1 - Il rimborso degli oneri non goduti netti pari ad **€ 2.423,47** così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto.
- 2 - La refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in **€ 200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente.
- 3 - La refusione del contributo di **20,00 €** relativo alle spese per la procedura
- 4 - Il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma di aver fornito riscontro al reclamo, confermando la correttezza del conteggio estintivo del prestito e degli importi retrocessi in conformità al contenuto delle previsioni normative e contrattuali.



In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti sottolinea che:

- a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo del cliente, l'intermediario ha inoltrato un atto di messa in mora al cliente;
- la compagnia assicuratrice, su richiesta dell'intermediario ha liquidato l'importo di € 14.962,30 a titolo di risarcimento assicurativo rischio impiego, a saldo totale del credito residuo;
- il premio assicurativo è stato pagato dall'intermediario stesso;
- considera non dovuta la restituzione degli oneri non goduti al cliente, che essendo stato inadempiente e non avendo estinto personalmente il debito, otterrebbe un ingiustificato arricchimento.

In ragione di quanto sopra l'intermediario chiede:

*affinché Codesto Spett. le Collegio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:*

- *respinga ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettando il ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto.*

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia*



*pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata dopo la scadenza di n. 7 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, gli oneri devono essere qualificati come segue:

<b>Commissione d’intermediazione (Voce B)</b>	<b>Up front</b>
<b>Spese di attivazione (Voce C)</b>	<b>Recurring</b>

Si precisa che in base al conteggio estintivo il debito residuo è stato rimborsato tramite il versamento del TFR del cliente per € 2.802,03. Per la parte residua di € 14.962,32, con l’intervento della compagnia assicurativa. Il costo relativo alla suddetta copertura risulta sostenuto dall’intermediario come da clausola contrattuale.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In proposito si osserva che l'orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento con le pronunce gemelle n. 13305/2018 e 13306/2018, a fronte di un rimborso del debito residuo tramite intervento della compagnia, è nei termini di cui segue:

*"- tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125 sexies TUB e 2033 c.c.;*

*- nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni, a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;*

*- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione".*

Atteso che il soggetto che ha sostenuto il costo della copertura risulta essere l'intermediario, applicando i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento, spetta solo il rimborso degli oneri connessi per la quota estinta con il TFR.

Tenendo conto di quanto sopra e applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.421,93	Tasso di interesse annuale	9,66%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	240,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	94,17%
Data di inizio del prestito	20/02/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	90,15%

rate pagate	7	rate residue	113	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni d'intermediazione (Voce B)				2.073,60	Upfront	90,15%	1.869,31	0,00	1.869,31
Spese di attivazione (Voce C)				500,00	Recurring	94,17%	470,83	0,00	470,83
<b>Totale</b>				<b>2.573,60</b>					<b>2.340,14</b>
							Quota debito estinta con TFR		15,77%
							<b>Totale spettante</b>		<b>369,12</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di € 369,12 non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci del contratto chieste a rimborso. Esso inoltre è stato ricalcolato sulla sola quota estinta tramite TFR, pari al 15,77%.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

Alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020 gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 369,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA